



LOMBARDIA

Federazione Lombardia Via Mossotti, 1 - 20159 Milano tel.02-6072576 fax 02-6883011, email: lombardia@usb.it
ESECUTIVO DOGANE LOMBARDIA

All' Agenzia delle Dogane

Direttore *ad interim* dell'U.D. di Como

c.a. Dr.ssa Marzia Mariotti
Via Regina Teodolinda, 2
22100 Como
dogane.como@agenziadogane.it

p.c.

Direttore Centrale Area Personale

c.a. Dott. Alessandro Aronica
dogane.personale@agenziadogane.it

Direttore DRD Lombardia

c.a. Dott. Lorenzo Clemente
Via Valtellina, 1
20159 Milano
drd.lombardia@agenziadogane.it

O.S. USB/P.I. Nazionale
usb@usb.it

O.S. USB/P.I. Regionale
lombardia@usb.it

OO.SS. Regionali - TUTTE
via mail

Oggetto: USB P.I. - Sciopero generale del 20 novembre 2015 –

U.D. Como nota prot. 14710/RI del 19.11.15 e relativo allegato prospetto (allegato 1 e 1A)

“Strutture operative e contingente minimo” e nota prot. 14648/RI del 18.11.15 (allegato 2)

- **Comportamento antisindacale e nota di protesta** -

Gentile Direttore,

con l'occasione dello sciopero generale indetto dalla scrivente O.S., si è avuto modo di riscontrare, purtroppo casualmente e in ritardo rispetto all'evento di astensione del lavoro, la nota di cui all'oggetto trasmessa anche alle RSU/OO.SS. (allegato 1 e 1A).

Corre l'obbligo immediato di riscontrare l'esattezza dell' "indirizzo mail sindacale" in suo possesso presso il quale è inviata la corrispondenza d'obbligo istituzionale, non essendo giunta alcuna nota di specie e non essendo - così come compare, per la circostanza, nella mail inviata (allegato 3) – RdB più contemplata da parecchio tempo nel panorama dei simboli sindacali del Pubblico Impiego avendo depositato presso l'ARAN, anche in occasione delle scorse elezioni RSU, l'attuale denominazione USB P.I. di cui, a tal proposito, si chiede di trascrivere giusta annotazione dei corretti riferimenti, così come in intestazione indicato.

Si osserva, procedendo nel merito e riguardo al contenuto della suddetta Disposizione prot. 14710/RI/2015 (allegato 1 e 1A) di cui in oggetto, una condotta ritenuta antisindacale e più precisamente:

- 1) La comunicazione di individuazione di appositi contingenti di Personale che sono esonerati dallo sciopero deve essere portata a conoscenza, delle Rappresentanze

Sindacali e dei Lavoratori così designati, cinque giorni prima della data di effettuazione dello sciopero, e non neppure 24 ore prima dell'evento dell'astensione stessa dal lavoro (disposizione inviata via mail il 19/11/15 alle ore 16.10 (allegato 3)), ovviamente, questi Ultimi, così come inclusi nei contingenti, non hanno neppure potuto esercitare il diritto di esprimere, entro le ventiquattro ore dalla ricezione della suddetta comunicazione, la volontà di aderire allo sciopero chiedendo la conseguente sostituzione, ai sensi del c. 4, art. 4 del DPR n. 44/90, poi ripreso anche dall'Accordo ARAN/OO.SS. del 08/05/2005 all'art. 3;

- 2) le più recenti norme afferenti le garanzie per il funzionamento dei servizi pubblici essenziali annoverano, al loro interno, unicamente, per i servizi doganali, le attività di sdoganamento: limitatamente alla merce rapidamente deperibile e non conservabile in frigorifero, ai medicinali salvavita, agli animali vivi, ai sensi del punto 1, lett. b) e punto 2, lett. e) art. 3 del DPR n. 44/90, e lett. a) punto 2, art. 1 Legge 146/90, fatto salvo, per le criticità attuali antiterrorismo, anche il controllo doganale dei viaggiatori, restano tuttavia inspiegabili le *Attività di Centralino, di Addetti al servizio presenza/assenza ed altre ancora*, così come volute determinare nella nota di cui oggetto giacché, *nei disposti normativi nazionali vigenti, non sono in alcun modo previste o riscontrabili*.

E' appena il caso di rammentare che il diritto di sciopero ha tutela e rango costituzionale.

Infatti, la Legge 146/90 sancisce all'art. 1, comma 2 che occorre "assicurare l'effettività nel loro contenuto essenziale" dei diritti costituzionali indicati nell'art. 1 del precitato Testo, il che, con riguardo al diritto di sciopero, sta a significare che la garanzia delle prestazioni indispensabili non può mai giungere alla imposizione di limiti all'esercizio del diritto di sciopero tali da alterare i rapporti di forza fra le parti contendenti, sino a rendere l'astensione dal lavoro completamente improduttiva dell'effetto di "pressione" sul datore di lavoro che è connotato tipico dello sciopero.

Inoltre, a parere della scrivente e per quanto consta allo stato attuale, a nulla può servire il "favorevole" richiamo datoriale di un proprio Accordo sindacale locale del 2013 sui servizi essenziali, derogatoriamente estensivo rispetto alle norme di fonte nazionale e *in peius*, più in generale, per i Lavoratori.

Da notare, per la circostanza, che il succitato Atto è stato effettuato a firma della allora "incaricata Dirigente" [REDACTED] che oggi, nella veste di sostituta del Direttore, dalla Stessa è dichiarato vigente con propria nota prot. 14648 del 18.11.15 (allegato 2).

Si precisa, tra l'altro, che il medesimo Documento è stato disdettato anzitempo dalle locali RSU (allegati 4 e 5) ed è sempre stato senza *quorum* sindacale, quindi ragionevolmente non più valido, e, pertanto, privo di rilievo nel richiamarlo per avvalorare la legittimità di quanto disposto in termini di grave compressione del diritto allo sciopero.

Quindi, premesso quanto sopra, a tutela delle libertà di consolidata giurisprudenza in fattispecie e per la difesa delle più importanti e fondamentali iniziative sindacali in termini di conflitto democratico,

si diffida

Codesta Amministrazione dal persistere in un comportamento ritenuto artatamente e manifestamente antigiusuridico.

Nel contempo, si stigmatizza tale condotta messa in atto da Codesta Direzione e, ove ritenuto necessario, con separata valutazione con i propri Organi sindacali regionali e nazionali, saranno prese in considerazione le più opportune ed eventuali azioni da porre in essere per quanto accaduto.

Si porgono distinti saluti.
Milano, 24/11/2015

USB/P.I.
Esecutivo Dogane Lombardia

